



Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book

19/II

Honos alit artes

**Studi per il settantesimo compleanno
di Mario Ascheri**

GLI UNIVERSI PARTICOLARI

Città e territori dal medioevo all'età moderna

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini

Firenze University Press

2014

Tra esigenze di riordino e volontà antimagnatizie

Gli statuti di Bologna del 1288

di Rolando Dondarini

Per le motivazioni e le attese con cui maturarono e furono promulgati, gli statuti cittadini medievali presentano alcune evidenti analogie di fondo, ma nella varietà dei contesti in cui si calarono ed ebbero vigore, assunsero naturalmente significati e incidenze differenti non solo tra città diverse, ma anche in relazione a frangenti e periodi e congiunture che si succedettero ed alternarono nelle vicende delle stesse comunità¹. Anche per questi motivi, senza ulteriori riscontri e verifiche, non è possibile dedurre dai soli codici superstiti la reale incidenza ed efficacia dei loro provvedimenti, le cui semplici formulazioni non possono che indicare intenti e fornire elementi di conoscenza indiretta delle questioni che toccavano².

¹ Si vedano tra gli altri: M. Ascheri, *Statuti, legislazione e sovranità: il caso di Siena*, in *Statuti, città, territori in Italia e in Germania tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di G. Chittolini, D. Willoweit, Bologna 1991, pp. 145-194; M. Ascheri, *Gli statuti: un nuovo interesse per una fonte di complessa tipologia*, in *Biblioteca del Senato della Repubblica. Catalogo della raccolta di Statuti*, VII (*Lettera S*), a cura di G. Pierangeli, S. Bulgarelli, Roma 1993, pp. XXXI-XLIX. È opportuno ricordare in proposito che l'autocoscienza comunale cittadina si espresse anche attraverso la cosiddetta "rivoluzione scrittoria", cioè quel profondo mutamento che portò tra XII e XIII secolo ad una produzione inusitata di documentazione scritta. Fu in questo periodo infatti che la scrittura divenne la forma più consona al riconoscimento pubblico e alla convalida di norme, contratti e transazioni, soppiantando con la certezza tangibile dei documenti scritti la labilità dei riferimenti alle consuetudini e alle prassi consolidate. Su questi temi si veda tra gli altri A. Bartoli Langelì, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'état moderne*, Roma 1985, in particolare pp. 48-53; M. Vallerani, *L'amministrazione della giustizia a Bologna in età podestariale*, in «Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le province di Romagna», n. s., 43 (1992), pp. 291-316, p. 331; J.C. Maire Vigueur, *Révolution documentaire et révolution scripturaire: le cas de l'Italie médiévale*, in «Bibliothèque de l'École des chartes», 153 (1995), pp. 177-185; G. Milani, *Il governo delle liste nel comune di Bologna. Premesse e genesi di un libro di proscrizione duecentesco*, in «Rivista storica italiana», 108 (1996), pp. 149-229; G. Tamba, *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna 1998, p. 331; M. Giansante, *Retorica e politica nel Duecento. I notai bolognesi e l'ideologia comunale*, Roma 1999 (Istituto Storico italiano per il medio evo, Nuovi studi storici, 48).

² Molte analisi hanno dimostrato come col tempo, più che la congruenza delle loro norme con le situazioni reali, contasse la loro vigenza, come attestazione simbolica di autonomia locale. Si veda *La*

Queste esigenze di approfondimento sono particolarmente necessarie nei casi in cui i codici furono conseguenti ad affermazioni, rivolgimenti o restaurazioni di tipo politico e sociale; cioè quando divennero una sorta di manifesto politico o di circolare procedurale delle componenti che avevano acquisito o consolidato prevalenze nella capacità deliberante negli organi decisionali di una società cittadina o di un'associazione.

È questo il caso degli statuti del comune di Bologna del 1288, che, oltre che per un riordino delle normative precedenti, furono redatti nell'intento di trasporre nelle leggi municipali il predominio delle componenti popolari su quelle magnatizie e della parte guelfa su quella ghibellina³. Per cercare di cogliere le premesse di tali motivazioni e finalità è quindi necessario inserirli nel contesto politico e sociale del periodo⁴.

La comunità di Bologna aveva raggiunto l'apice della sua parabola politica intorno alla metà del XIII secolo. Da alcuni decenni a competere per la guida della città erano giunti anche quei ceti emergenti che traevano vitalità dalle attività produttive, mercantili e finanziarie gestite e tutelate dalle loro corporazioni⁵.

libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo, a cura di R. Dondarini, Atti del Convegno nazionale di studi, Cento, 6-7 maggio 1993, Cento (Ferrara) 1995; G. Ortalli, *L'outil normatif et sa durée. Le droit statutaire dans l'Italie de tradition communale*, in «Cahiers de recherches médiévales (XIII^e-XV^e s.)», 4 (1997), pp. 163-173; si veda anche: R. Dondarini, *Lo statuto comunale come strumento della trasmissione dell'immagine politica ed etica della città*, in *Imago urbis. L'immagine della città nella storia d'Italia*, Atti del convegno internazionale, Bologna 5-7 settembre 2001, a cura di F. Bocchi, R. Smurra, Roma 2003, pp. 271-284.

³ Tali statuti furono editi nel 1937 a cura di Gina Fasoli e Pietro Sella: *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, a cura di G. Fasoli, P. Sella, Città del Vaticano 1937-1939 (Studi e testi della Biblioteca Apostolica Vaticana, 73 e 85).

⁴ In questo quadro getta nuova luce la monumentale opera di S.R. Blanshei, *Politics and justice in late medieval Bologna*, Leiden-Boston 2010, e si inseriscono le indagini condotte da Massimo Vallerani e di Giuliano Milani sui temi della giustizia e delle relative procedure: M. Vallerani, *Il processo inquisitorio nella lotta politica a Bologna fra Due e Trecento*, in M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, pp. 247-275; G. Milani, *L'esclusione dal comune. Conflitti e bandi politici a Bologna e in altre città italiane tra XII e XIV secolo*, Roma 2003 (Istituto Storico italiano per il medio evo, Nuovi studi storici, 63); nonché i numerosi studi di Massimo Giansante, comprese le analisi testuali compiute per verificare parentele e ascendenze lessicali dei codici bolognesi. Valeria Braidì, quale premessa per uno studio sulle istituzioni cittadine trecentesche, è giunta a un'edizione sinottica che accosta parti omologhe degli statuti del 1352 e del 1357, promulgati sotto la dominazione viscontea, di quelli del 1376, emanati dopo la cacciata dei vicari pontifici e redatti per restaurare il governo comunale, e di quelli del 1389, ricalcati sul testo di tredici anni prima: *Gli statuti del comune di Bologna degli anni 1352, 1357, 1376, 1389 (libri I-III)*, a cura di V. Braidì, Bologna 2002 (Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna, Monumenti storici, *Statuti*, vol. I). Tra gli studi che hanno posto a confronto tutti i codici pervenuti – da quelli duecenteschi a quello del 1454 – si ricordano quelli che hanno preso in esame l'evoluzione della politica fiscale: R. Dondarini, E. Della Bella, *La politica fiscale di Bologna tra autonomia e "governo misto". Finalità, indirizzi e prime acquisizioni di un'indagine ad ampio spettro documentario e cronologico*, in «Archivi per la storia», 13 (2000), 1-2 (=Atti del Convegno, *Ut bene regantur... Politica e amministrazione periferica dello Stato della Chiesa*, Perugia 6-8 maggio 1997, a cura di P. Monacchia), pp. 67-89.

⁵ Sul tema fra gli altri: G. Milani, *Da milites a magnati. Appunti sulle famiglie aristocratiche bolognesi nell'età di Re Enzo*, in «Documenti e studi della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna», 30 (2001) = *Bologna, Re Enzo e il suo mito*, Atti della Giornata di Studi, Bologna 11 giugno 2000, a cura di A.I. Pini, A.L. Trombetti, Bologna 2001, pp. 125-154.

Prima della metà del Duecento la comune aspirazione di giungere a misurarsi con le grandi potenze economiche e mercantili del tempo e di divenire polo strategico di comunicazione tra centro e nord Italia si era scontrata con la volontà di Federico II di imporre con la forza il pieno esercizio della sua legittima autorità. Fu proprio nel conflitto col grande Imperatore che Bologna conseguì i risultati più emblematici e significativi come la vittoria di Fossalta e la cattura di re Enzo, figlio prediletto di Federico (1249).

I governi di quegli anni furono in grado di attuare programmi espansivi riportando numerosi successi: a ovest verso il Modenese, a sud verso il Frignano e a est verso la Romagna, la costa adriatica e il delta padano. A ulteriore riscontro di quei frangenti favorevoli si erano realizzate anche alcune importanti opere di sistemazione e di riqualificazione delle infrastrutture urbane⁶.

Ma l'esito più significativo di questo periodo propizio fu il noto provvedimento con cui il comune il 3 giugno 1257 riscattò tutti i servi presenti nel suo territorio (5.855 persone), pagando ai loro signori (379) le somme prestabilite di otto lire per i minori di quattordici anni e di dieci lire per i maggiori, senza distinzione tra maschi e femmine. Il provvedimento, designato *Liber Paradisus* già nei suoi prologhi, era frutto di un transitorio compromesso tra la *pars populi* e le componenti magnatizie⁷.

Nonostante i successi e le esibizioni di potenza politica ed economica la prosperità e lo sviluppo erano messi a rischio dalle evoluzioni generali in cui si facevano evidenti i segni di una recessione imminente, annunciata già nel 1259 da una grave carestia, ma soprattutto dall'endemica lotta per il potere che vedeva contrapporsi le fazioni nobiliari dei Lambertazzi ghibellini e dei Geremei guelfi⁸.

Dopo la morte di Federico II, le lotte per la successione e l'incapacità dei diversi contendenti di ereditarne la statura e l'autorevolezza avevano inferto duri colpi a tutto lo schieramento ghibellino⁹. Sul piano interno a screditarne le capacità di governo e a inasprire le lotte e le rivendicazioni nei loro confronti aveva contribuito la grave sconfitta subita nel 1270-1271 in una guerra condotta contro Venezia.

⁶ Su questi sviluppi tra gli altri, si veda: R. Greci, *Bologna nel Duecento*, in *Storia di Bologna*, diretta da R. Zangheri, II: *Bologna nel Medioevo*, a cura di O. Capitani, Bologna 2007, pp. 499-579; R. Dondarini, *Bologna medievale nella storia delle città*, Bologna 2000; A. Hessel, *Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280*, traduzione a cura di G. Fasoli, Bologna 1975.

⁷ Con l'affrancazione in pratica il comune, pur spendendo una cifra considerevole (53.014 lire da erogarsi in tre rate annuali entro il 1259), allargava considerevolmente la base imponibile, sottraendo i servi dal loro stato di non contribuenti. Sull'ampia letteratura sul *Liber Paradisus*, si veda: *Il Liber Paradisus e le liberazioni collettive nel XIII secolo. Cento anni di studi (1906-2008)*, a cura di A. Antonelli, M. Giansante, Venezia 2008.

⁸ Tanto che nel 1263 Loderingo degli Andalò e Catalano di Guido da Ostia fondarono la milizia di Maria Vergine gloriosa dei frati gaudenti, allo scopo di placare le lotte civili in città e nel contado. Chiamati al governo, istituirono la figura del capitano della montagna per sedare e reprimere i frequenti episodi di insubordinazione che rendevano insicure vaste zone delle valli appenniniche.

⁹ Secondo Hessel, *Storia della città di Bologna* cit., p. 243, vi fu una relazione diretta tra la permanenza di Manfredi (fino alla sua sconfitta a Benevento nel 1266) e il primato dei Lambertazzi a Bologna, così come tra la vittoria di Carlo D'Angiò e l'affermazione dei Geremei.

Proprio in quegli anni l'assunzione da parte di Carlo d'Angiò della guida della parte guelfa stava contribuendo alla radicalizzazione del conflitto tra le due fazioni sovra-cittadine e a creare quel clima di reciproca intolleranza che avrebbe caratterizzato le vicende delle comunità urbane dei decenni successivi. In questa situazione nel 1274 un ulteriore episodio della lotta per il potere tra le due maggiori fazioni magnatizie aveva offerto agli esponenti più intraprendenti delle associazioni popolari l'occasione per allearsi ai Geremei. Nei cruenti scontri la gran parte delle società della *pars populi* guidata da Rolandino de' Passaggeri – il noto maestro di arte notarile che in quegli anni aveva assunto un ruolo di protagonista nella scena politica cittadina¹⁰ – era intervenuta a favore di questi ultimi, determinando la sconfitta dei ghibellini e la definitiva egemonia della parte guelfa¹¹.

Il netto prevalere di una parte sull'altra aveva acuito i conflitti interni¹², portando anche tra i bolognesi la piaga delle espulsioni di massa e del fuoriuscitismo, poi riaperta più volte dalle successive degenerazioni della politica antimagnatizia. Nella reciproca incompatibilità che caratterizzava i rapporti tra le fazioni cittadine del tempo, nel 1274 i Lambertazzi avevano dovuto subire la prima espulsione¹³. La preminenza delle componenti popolari anche all'interno della fazione guelfa vincente si stava traducendo nell'adozione sempre più determinata di quella politica che è stata definita "antimagnatizia", perché orientata ad erodere le basi del potere dei magnati¹⁴.

Proprio alla fine degli anni Settanta su queste dinamiche interne intervenne un evento inatteso che avrebbe condizionato la vita politica e sociale di Bologna sia nell'immediato che nei secoli successivi: l'improvvisa sottomissione alla Chiesa. Nel 1278 papa Niccolò III Orsini riuscì ad ottenere da parte dell'imperatore Rodolfo d'Asburgo la rinuncia alla sua sovranità sui territori e sulle città della Romagna, compresa Bologna¹⁵. Puntando a rendere tangibile la sua

¹⁰ Rolandino de' Passaggeri seppe emergere nella scena politica bolognese ponendosi a capo delle associazioni popolari durante le lotte di fazione che nella seconda metà del XIII secolo contrapposero Lambertazzi e Geremei. Dopo i duri scontri che culminarono nel giugno 1274 con la cacciata delle famiglie aderenti alla fazione dei Lambertazzi, promosse la formazione della *societas Crucis*, una compagnia di duemila uomini armati costituita col compito di mantenere la pace interna e soprattutto di impedire complotti e rivincite dei fuoriusciti. In tal modo il potere interno di Rolandino raggiunse livelli quasi signorili.

¹¹ V. Vitale, *Il dominio della parte guelfa in Bologna (1280-1327)*, Bologna 1901 (rist. anast. 1978).

¹² Questa "grande svolta", come la definì Hessel, *Storia della città di Bologna* cit., pp. 274-275, fu favorita, oltre che dalla sconfitta nel confronto con Venezia, dal conseguente crollo del tipo di governo creato dopo la vittoria su Federico II, che portò alla fine dell'egemonia di Bologna sulla Romagna.

¹³ In proposito G. Milani, *La memoria dei rumores. I disordini bolognesi del 1274 nel ricordo delle prime generazioni: note preliminari*, in *Le storie e la memoria, in onore di Arnold Esch*, a cura di R. Delle Donne, A. Zorzi, Firenze 2002, pp. 271-293. Tanto per i cronisti del tempo quanto per molti storici il fenomeno che più valse ad erodere la rilevanza e l'autorevolezza raggiunte da Bologna nel periodo comunale fu quello delle lacerazioni interne e delle lotte di fazione

¹⁴ G. Fasoli, *La legislazione antimagnatizia a Bologna fino al 1292*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 6 (1933), pp. 352-392.

¹⁵ Appena eletto, il 12 dicembre del 1277, aveva chiesto la cessione della Romagna all'imperatore Rodolfo d'Asburgo, che dopo il fallimento dei tentativi degli Imperatori svevi di controllare i territori italiani di competenza imperiale, decise di rinunciarvi nell'ambito di accordi più comples-

dominazione sulla città, nei mesi successivi il Pontefice impose due nipoti nelle funzioni-chiave di podestà e di legato, ottenne la ratifica di condizioni che sancivano la sua autorità e pretese il rientro dei Lambertazzi fuoriusciti¹⁶. La forzata pacificazione interna non rimuoveva però la preminenza dei guelfi che mal sopportavano la politica del podestà papale e la sua volontà di essere “super partes” anche nella delicata questione del conferimento delle cariche pubbliche. Approfitando di una contemporanea assenza dei due cardinali cugini tra novembre e dicembre del 1279, i Geremei fomentarono nuovi disordini a cui i Lambertazzi risposero occupando la piazza il 22 dicembre. Nell'impossibilità di difenderla e dopo gravi perdite, la sera stessa furono costretti a fuggire dalla città. Subito Rolandino ne riassunse il governo appoggiandosi su una sorta di direttorio, composto da altri otto esponenti della fazione guelfa, che procedette a nuove confische e distruzioni dei beni dei Lambertazzi. A nulla valsero le trattative condotte dai nipoti del Papa in Romagna nei mesi successivi. Niccolò III era ormai orientato ad un intervento armato, ma il 22 agosto 1280 morì portando nella tomba i suoi grandi progetti di affermazione papale su tutta l'Italia centro-settentrionale. Dal momentaneo scacco Rolandino seppe dunque riprendersi conducendo con maggior forza la sua politica antimagnatizia¹⁷. Come in altre città, queste vicende e quelle successive stavano accentuando le differenze interne al partito guelfo, nel quale le organizzazioni popolari seppero far prevalere una politica di isolamento dell'oligarchia aristocratica, inaugurando quella politica antimagnatizia che si concretizzò negli ordinamenti “sacratì” del 1282 e in quelli “sacratissimi” del 1284¹⁸. In essi si prevede una serie di disposizioni tendenti ad escludere il ceto aristocratico dalle leve del potere e a tutelare l'elemento popolare anche in campo giudiziario.

Quella dei primi anni Ottanta può essere considerata come la fase più rigida e antinobiliare del governo guelfo, resa possibile da una serie di circostanze: in particolare dalle buone sorti della coalizione guelfa che contava sul reciproco appoggio tra papa Martino IV e Carlo d'Angiò. Ma dal 1287 la scomparsa di quest'ultimo indusse il governo popolare ad una maggiore duttilità, sintomo del declino della fortuna politica di Rolandino, compromessa dagli insuccessi in politica estera e nei conflitti intrapresi in quegli anni.

sivi con una dichiarazione resa pubblica a Roma il 4 maggio 1278: MGH, *Constitutiones et Acta publica imperatorum et regum*, III, herausgegeben von J. Schwalm, rist. München 1980, p. 176, nn. 182, 184, 185. Hessel, *Storia della città di Bologna* cit., p. 272 nota 83, cita «contromisure preventive» prese dai bolognesi.

¹⁶ Rese note il 29 maggio 1279, esse inungevano al governo bolognese di giurare fedeltà alla Chiesa, di riconciliarsi con la fazione ghibellina, di revocare tutte le condanne al bando e tutte le confische nei loro confronti, di permetterne il ritorno con la reintegrazione di tutti i loro diritti e di pervenire ad un rinnovo degli uffici pubblici e dei consigli concordato tra gli esponenti della fazione guelfa e ghibellina. Inoltre s'impose di sciogliere fino a nuovo ordine la *Societas Crucis*. Secondo Hessel, *Storia della città di Bologna* cit., p. 273, sulla rassegnazione dei vertici bolognesi dovette influire il tragico terremoto del 1° maggio 1279.

¹⁷ Fra l'altro ricostituì la *societas Crucis*.

¹⁸ Significative le volontà che sottintendevano le disposizioni, espresse da Rolandino: «volentes et intendentes quod lupi rapaces et agni mansueti ambulent pari gradu».

Gli statuti del comune di Bologna del 1288¹⁹ furono dunque voluti, elaborati e redatti in frangenti nei quali già si erano percepiti pesanti sintomi di recessione e a conclusione di una delle fasi di più intransigente chiusura della fazione dominante dei guelfi nei confronti dei magnati e dei ghibellini.

Erano stati preceduti dalle prime dieci redazioni statutarie²⁰ e sarebbero rimasti in vigore fino al 1318, quando ormai la sovranità della Chiesa e la sua volontà di renderla effettiva e stabile si erano manifestate a più riprese, sia in coincidenza con gli ultimi anni del pontificato di Bonifacio VIII, sia dopo il trasferimento della sede apostolica ad Avignone.

La loro stesura fu decisa il 23 aprile del 1287 con una delibera del consiglio del Popolo votata su proposta del Collegio degli anziani e consoli²¹. A redigerli furono chiamati due esperti di diritto – Bonagrazia Armani e Giuliano Canuti – e quattro notai – secondo la proposta del capitano del popolo e degli anziani e consoli – cui si aggiunsero per volontà dell'assemblea quattro cittadini con evidenti funzioni di controllo. Dopo ripetute sollecitazioni, all'inizio di ottobre del 1288 i nuovi statuti furono presentati al consiglio. Il lavoro, prolungatosi per quasi un anno e mezzo, era stato ingente, poiché si erano prese in esame molte centinaia di carte e volumi in cui erano riportati tutti i provvedimenti presi nei decenni precedenti – dagli statuti alle riformazioni, alle concessioni, ai privilegi – selezionando quelli che mantenevano vigore da quelli transitori e superati. Si sottoposero poi gli statuti precedenti ad un ulteriore vaglio per eliminare sovrapposizioni e contraddizioni, ripetizioni e anacronismi.

Complessivamente si redassero 673 rubriche ripartite con quantità molto variabili in dodici libri contenenti da un minimo di quindici rubriche per l'ottavo libro ad un massimo di ben 153 per il quinto. Questa enorme disparità sembra derivare da due fattori principali: la presumibile assenza di una programmazione rigidamente legata alla quantità delle norme e l'intenzione di racchiudere negli stessi libri le norme anche più minute di settori complessi, come quelli trattati nel quarto libro e nel quinto libro sui reati o come nel sesto libro sulle cause criminali.

Il protocollo, per quanto breve, non si limita alla tradizionale invocazione, né ad una generica presentazione del codice e dei suoi estensori, ma ne rileva una delle motivazioni fondamentali, già riportata nella delibera con cui l'anno precedente se ne era decisa la stesura: l'esigenza principale a cui doveva rispondere la nuova redazione era quella di mettere in ordine e aggiornare una gran massa di norme e riformazioni, scritte nei precedenti codici, sparse senza una logica evidente in diversi libri e volumi e a volte divenute inutili, contradditto-

¹⁹ *Statuti di Bologna dell'anno 1288* cit.

²⁰ Tante ne conta come anteriori a quelli del 1288 l'inventario del comune del 1293: *ibid.*, p. IX; a noi sono pervenute quelle comprese tra 1245-1250 e il 1267: *Statuti di Bologna degli anni 1250-67*, a cura di L. Frati, Bologna 1869-1887 (Monumenti storici pertinenti alla storia delle provincie di Romagna, serie I, 1-3).

²¹ *Statuti di Bologna dell'anno 1288* cit., pp. XXX-XXXVI.

rie e superflue, a tal punto da rendere arduo non solo conoscerle, ma anche rintracciarle; e ciò benché fossero trascorsi soltanto alcuni decenni dalle prime promulgazioni statutarie bolognesi.

Nel novero delle finalità espresse dal protocollo, il primo problema che s'intendeva sollevare e risolvere era dunque quello dell'utilità e dell'efficacia del nuovo corpo normativo; una volontà che nella sua accezione più ampia non si limitava a voler rispondere all'esigenza di riordino dell'esistente, ma intendeva affrontare la questione di fondo e sempre ricorrente della rispondenza di tutte le norme alle situazioni reali e alla loro continua evoluzione.

Nell'ambito del materiale esaminato dalla commissione istituita per la nuova redazione, il maggiore rilievo dovettero averlo gli statuti più recenti, cioè quelli del 1267 e le eventuali redazioni successive, di cui sono pervenute solo tracce e indizi²². Per effettuare raffronti rimangono quindi essenziali proprio le rubriche del 1267, raccolte in dieci libri²³ con un ordine sommario indotto dal succedersi delle questioni affrontate, almeno apparentemente senza criteri preventivi di ripartizione e ampiamente incomplete, dati i frequenti rinvii alle consuetudini, per quanto concerneva gli aspetti istituzionali, o alla competenza di esperti, giudici e notai, per le questioni di diritto privato e di procedura in ambito civile e penale.

Da una rapida ricognizione sui contenuti delle rubriche, si può rilevare che sia nel primo libro – che tratta della scelta del podestà, della sua elezione, dei suoi compiti, dei suoi ufficiali, nonché del consiglio degli Ottocento – sia nel secondo – sul consiglio dei duemila, sull'elezione degli ufficiali del comune, i loro giuramenti, le norme relative ai loro uffici – ci si occupò delle cariche e degli organi pubblici, precisando le procedure di designazione, la durata dei mandati, le loro competenze e le modalità di controlli sul loro operato. Già in questo settore traspaiono e si fanno più volte espliciti il clima di forte contrapposizione tra gli aderenti alle fazioni rivali e la generale preclusione ad incarichi pubblici per esponenti magnatizi²⁴. In pratica oltre che il podestà, ogni nuovo funzionario doveva giurare la propria appartenenza alla fazione guelfa e geremea e impegnarsi a non aiutare o appoggiare la fazione avversa dei ghibellini o Lambertazzi.

Le ventitre rubriche del secondo libro furono volte a precisare le competenze e le funzioni di organi, magistrature, funzionari e incaricati dai compiti sempre più circoscritti, fino a compendiare le mansioni dei custodi dei fortilizi e del campanaro del comune.

²² In realtà nel testo stesso degli statuti del 1288 si possono rilevare varie tracce di altre redazioni precedenti che non sappiamo se fossero parziali o globali. Nel Libro VIII, ad esempio – quello dedicato allo Studio e agli studenti – la nona rubrica «De privilegio <sic> scolarium patientium furta vel rapinas vel iniurias», appare chiaramente riportata senza interventi da un precedente testo del 1273: «Ordinamus quod si aliqui scolares de universitate scolarium Bononie forenses passi sunt a kallendis septembris anni Domini curentis millesimo ducentesimo septuagesimo tertio (...)».

²³ Alla redazione del 1267 va abbinata quella degli ordinamenti dei Frati Gaudenti del 1265.

²⁴ Lib. II, rubr. VIII: «De Lambertaciis qui non possunt habere offitium nec esse consiliarii».

Nelle ottantatré rubriche del terzo libro ci si occupò delle competenze e delle mansioni dei vari funzionari addetti al settore delle imposte e dei dazi. Si stabilirono disposizioni relative ai controlli sulle unità di misura, alle attività dei mulini e delle gualchiere, delle chiuse, dei canali e del porto. In riferimento alle inadempienze, ma soprattutto alla conduzione, alla manutenzione di infrastrutture particolarmente connesse con le riscossioni dei dazi – come i mulini, i canali, il porto – si redassero anche norme prescrittive e sanzionatorie.

Con le rubriche sui dazi si affrontò una materia che proprio a partire da quegli statuti stava assumendo un rilievo autonomo e distinto rispetto al resto delle norme statutarie. Infatti mentre le prime dieci redazioni statutarie superstiti fatte a Bologna nel periodo 1250-1267 non presentano una trattazione particolarmente approfondita e sviluppata in materia di imposte indirette, buona parte di questo terzo libro è composto da rubriche di diritto amministrativo di carattere fiscale e daziario. Solo due decenni più tardi si sarebbe giunti con l'istituzione dei *Difensori dell'avere*, all'estrapolazione dagli statuti dei *Pacta daciorum* trecenteschi, di cui questo terzo libro fu un precursore ideale²⁵.

Nelle centoventotto rubriche del quarto libro si presero in esame le diverse forme di reato, precisando le procedure con cui accusare ed inquisire; prevedendo le pene per molte specifiche trasgressioni, esse rivelano una perdurante contaminazione tra sistema accusatorio e sistema inquisitorio.

Una ricognizione condotta sui titoli e i contenuti delle rubriche può consentire di rilevare di riflesso comportamenti che si volevano impedire e reprimere, senza tuttavia consentire di verificare se le ingiunzioni e le punizioni previste avessero efficacia.

Il quinto libro annovera ben centocinquanta rubriche, più alcuni provvedimenti presi nei nove anni successivi. In esse furono compendiate gli *Ordinamenti sacrat*i e *sacratissimi*, procedendo all'elencazione dei reati che potevano ostacolare o sovvertire l'ordine politico e quello pubblico. Pertanto vi si possono leggere, oltre a molte rubriche essenziali per il funzionamento degli organi amministrativi, quelle tese a precluderne l'accesso da parte degli esponenti della fazione dei ghibellini: in particolare la conferma degli *Ordinamenti sacrat*i. Appaiono quasi tutte tese a preservare lo *status quo* raggiunto attraverso le recenti lotte politiche interne. Ai divieti e ai limiti già imposti alla fazione soccombente dei ghibellini e corrispettivi privilegi della fazione vincente dei guelfi – cioè gli *Ordinamenti sacrat*i (1282) e i successivi *Ordinamenti sacratissimi* (1284)²⁶ – si sommarono alcune aggiunte e integrazioni, confermandone la vigenza per i successivi vent'anni. Dalla centesima rubrica si alternano sempre più frequentemente norme più generali di diritto pubblico e ammini-

²⁵ Su questa evoluzione si veda Dondarini, Della Bella, *La politica fiscale di Bologna* cit.

²⁶ Sul tema si veda *Statuti del popolo di Bologna del sec. XIII. Gli ordinamenti sacrat*i e *sacratissimi*, a cura di A. Gaudenzi, Bologna 1888; Fasoli, *La legislazione antimagnatizia* cit.; S. Menzinger, *Giuristi e politica nei comuni di Popolo. Siena, Perugia e Bologna, tre governi a confronto*, Roma 2006.

strativo ed altre prescrittive e sanzionatorie riferite sia alla politica antimagnatizia e antighibellina sia a settori, materie e comportamenti da essa distinti.

Il sesto libro, contenente disposizioni di diritto e procedura civile, annovera cinquantadue rubriche con precisazioni su cause, procedure e sentenze ed elenca un'ulteriore serie di prescrizioni e divieti.

Nelle trentacinque rubriche del settimo libro concernente l'esercizio del notariato si presero in esame le diverse forme contrattuali a partire da quelle che riguardavano il comune stesso, a tutela dei suoi diritti; inoltre si dettarono le regole per i testamenti e le doti.

Per quanto breve, l'ottavo libro rivestiva particolare interesse per una comunità che vantava come risorsa la presenza di dottori e scolari dello Studio. Nelle sue quindici rubriche si trattarono gli aspetti normativi collegati a tale presenza e alle attività indotte, menzionando i privilegi di cui godevano gli studenti.

Le ventisei rubriche del nono libro consistono in disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'amministrazione del contado. Trattando delle comunità e dei centri del territorio, puntavano a sancire e concretizzare con regole e imposizioni la loro soggezione al governo cittadino e ai suoi ufficiali.

Nelle settantadue rubriche del decimo libro si stabilirono prescrizioni e divieti riguardanti l'igiene pubblica, la manutenzione dei condotti idrici e fognari, delle chiuse e delle mura, delle piazze e delle strade, dei ponti e dei pozzi. Erano presenti anche norme antincendio e antinquinamento²⁷, tra cui, di sicuro interesse, quelle che impartivano disposizioni sulla costruzione dei portici²⁸.

Composto da diciassette rubriche, più l'aggiunta di provvedimenti sui soldati presi nel 1291, l'undicesimo libro, sulle entrate e le spese del comune, si occupò degli introiti e delle uscite del bilancio e di provvedimenti di carattere militare. Vi compaiono pertanto anche dei veri e propri resoconti dei proventi e delle spese del comune che non fanno normalmente parte della struttura di uno statuto.

L'intero codice degli statuti del 1288 termina con le cinquantadue rubriche nel dodicesimo libro sull'esercizio dei vari mestieri nelle quali furono trascritte prescrizioni su molte delle attività produttive e commerciali della comunità nonché indicazioni di sanzioni e multe. Nel codice originario alle rubriche del 1288 si apportarono integrazioni dovute a delibere successive e aggiunte a margine delle carte. Si tratta di correzioni e novità che attestano che almeno per i

²⁷ Esplicito il titolo del libro che lo presenta come un vero trattato (f. 154v): «Hic est tractatus de variis et extraordinariis pertinentibus ad spetialem notarium domini potestatis deputati sallegatis et inmundiciis civitatis et burgorum tollendis».

²⁸ In particolare la decima rubrica *De viis et porticibus disgomboratis tenendis*, il cui contenuto è ben più articolato di quanto lascia supporre il titolo, dato che contiene sia norme di salvaguardia dell'igiene pubblica e di prevenzione e repressione di forme di inquinamento, sia prescrizioni sulle modalità e sulle misure per l'edificazione dei portici. Sullo stesso tema ancora più interessante appare la cinquantaduesima rubrica *De porticibus faciendis per civitatem et burgos* che, per quanto breve, rivela la motivazione fondamentale che ha reso Bologna la città dei portici, cioè l'obbligo che imponeva a tutti i proprietari di immobili di edificare un portico sui rispettivi frontistrada.

primi anni permaneva un'attenzione alla rispondenza del dettato degli statuti alle esigenze reali.

A conclusione di questa ricognizione si può affermare che al disordine e all'incompletezza della precedente redazione nota (1267), quella del 1288 oppose raggruppamenti significativi delle diverse rubriche che furono distribuite in dodici libri intenzionalmente omogenei che, pur migliorando sensibilmente la loro consultabilità, non eliminarono totalmente sovrapposizioni, ripetizioni e incoerenze. Di certo, anche in relazione alle rubriche di analogo contenuto, non si trattò di una semplice revisione, ma di una trasformazione radicale che introdusse rettifiche e parti del tutto nuove laddove se ne manifestò l'esigenza²⁹.

In particolare il codice del 1288 presenta innovazioni formali e sostanziali che, abbandonando totalmente i residui della lontana origine contrattuale del comune, riflettono la definitiva affermazione del concetto di uno stato cittadino sovrano e autonomo al quale tutti i soggetti presenti nella città e nel territorio dovevano sottostare con analoghi diritti e doveri. Le sue norme sono precisate nel dettaglio, escludendo rinvii a consuetudini e ricorsi ad esperti e limitando ad alcuni casi isolati le facoltà di arbitrio del podestà, del capitano e dei loro ufficiali.

Sul piano politico riflette il ruolo egemone assunto dalle componenti popolari e dalla fazione guelfa, il cui esclusivismo nell'accesso alle cariche pubbliche veniva presentato come garanzia e tutela dell'interesse generale.

²⁹ *Statuti di Bologna dell'anno 1288* cit., pp. XII-XIII e XXII.